

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 04/02/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/28880-l-avvio-del-sistema-buoni-vacanze-italia-strumento-operativo-del-turismo-sociale-nel-nostro-paese>

Autore: Visconti Gianfranco

L'avvio del sistema “buoni vacanze italia” strumento operativo del turismo sociale nel nostro paese

L'AVVIO DEL SISTEMA "BUONI VACANZE ITALIA" STRUMENTO OPERATIVO DEL TURISMO SOCIALE NEL NOSTRO PAESE

Il 20 Gennaio 2010, a quasi dieci anni dalla previsione legislativa di esso contenuta nell'art. 10, comma 3°, della Legge n° 135 del 2001 (la seconda "legge – quadro" sul turismo) e dopo una fase di sperimentazione triennale iniziata nel 2006 è diventato pienamente operativo il sistema nazionale del **"buono vacanza"**, vale a dire di un mezzo di pagamento cartaceo che può essere utilizzato, in sostituzione del denaro, per l'acquisto di servizi turistici convenzionati come quelli di ricettività alberghiera ed extralberghiera, di ristorazione, di trasporto o noleggio, di accesso a beni culturali, musei o spettacoli, di guida turistica, per l'acquisto di viaggi in agenzia o di prodotti tipici locali. Questo strumento, come avviene in altri paesi europei, dovrebbe essere decisivo per promuovere il c.d. "turismo sociale", vale a dire quello praticato dai soggetti e dai nuclei familiari a minor reddito che, proprio per questo motivo, hanno molte difficoltà a sostenere la spesa per una vacanza.

Tali acquisti di servizi o di beni turistici potranno avvenire solo presso gli operatori turistici, imprese od enti non profit, che stipuleranno *on line* con conferma via fax una **convenzione con l'ente gestore del programma o sistema nazionale "Buoni Vacanze Italia"** (BVI) che è la "Associazione Buoni Vacanze Italia" (impresa sociale senza scopo di lucro ai sensi del Decreto Legislativo n° 155 del 2006 composta da FITUS - Federazione Italiana di Turismo Sociale, Federalberghi, Confturismo, Federturismo ed Assoturismo, vale a dire le principali associazioni di categoria delle imprese turistiche) e che saranno pertanto presenti nella "Guida Buoni Vacanze Italia" che è, per adesso, consultabile *on line* dai turisti sul sito web www.buonivacanze.it. Presso questo sito gli operatori turistici trovano tutti i riferimenti per aderire al sistema dei buoni vacanze.

Il buono vacanza è, come abbiamo detto, un **mezzo di pagamento cartaceo** di prestazioni turistiche che per ora è soltanto del valore di 5 o di 20 Euro, stampato su carta antifalsificazione e che ha una data di scadenza: la prima serie, emessa dal 20 Gennaio in poi fino ad esaurimento dei fondi (5 milioni di Euro: un importo purtroppo molto contenuto rispetto alle necessità) scade il 30 Giugno 2010. Esso si differenzia dai *voucher* solitamente utilizzati nell'attività turistica perché questi ultimi buoni o titoli documentari cartacei rilasciati, dietro pagamento dei servizi in essi incorporati, dalle agenzie di viaggio consentono al turista di ottenere una o più determinate prestazioni da parte di un solo determinato operatore turistico o da pochi ed indentificati operatori. Invece, il buono vacanze può essere speso presso tutti gli operatori aderenti al sistema per acquistare, come abbiamo detto, qualsiasi tipo di servizio turistico.

I buoni vacanze, inoltre, possono essere richiesti solo dai cittadini italiani maggiorenni (solo per sé od anche per la propria famiglia) e residenti in Italia, possono circolare solo in Italia, sono utilizzabili soltanto fuori dal territorio del comune di residenza del richiedente e non valgono nei periodi che vanno dalla prima settimana di Luglio fino all'ultima di Agosto e dal 20 Dicembre al 6 Gennaio (questo per utilizzarli anche come strumento di destagionalizzazione dei flussi turistici, solo che per molti tipi di turismo, come quello culturale, questi periodi non coincidono affatto con l'alta stagione, cioè col picco delle presenze turistiche, ma questo fatto secondo noi è un bene per non fare del "turismo sociale" un turismo di serie B), non danno diritto a ricevere somme di denaro

(se non come resto del pagamento della prestazione) e possono essere utilizzati solo dal richiedente o dai componenti del suo nucleo familiare che lo accompagnano in vacanza.

La grande novità del sistema dei buoni vacanza, introdotta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 21 Ottobre 2009 in attuazione della lettera *b*) del comma 193 dell'art. 2 della Legge n° 244 del 2007 (Legge Finanziaria per il 2008), è che per essi è prevista una agevolazione, vale a dire un **contributo a fondo perduto dello Stato** (e non di un tasso agevolato su un prestito da restituire come si era pensato all'inizio), **per le famiglie** che non superano le soglie di reddito complessivo lordo (cioè al netto delle tasse) riportate nella **tabella** successiva ripresa dal DPCM e dal sito *web* citati:

Numero componenti nucleo familiare (1)	Redditi lordi del nucleo familiare (2)	Importo massimo del valore dei buoni ai fini del calcolo del contributo (3)	Percent. di contributo statale e corrispondente importo della riduzione applicata (4) (5)	Importo a carico del richiedente da versare in Banca (6)
1	da 0 a 10.000	500,00	45 % 225,00	275,00
1	da 10.000 a 15.000	500,00	30 % 150,00	350,00
1	da 15.000 a 20.000	500,00	20 % 100,00	400,00
2	da 0 a 15.000	785,00	45 % 353,25	431,75
2	da 15.000 a 20.000	785,00	30 % 235,50	549,50
2	da 20.000 a 25.000	785,00	20 % 157,00	628,00
3	da 0 a 20.000	1.020,00	45 % 459,00	561,00
3	da 20.000 a 25.000	1.020,00	30 % 306,00	714,00
3	da 25.000 a 30.000	1.020,00	20 % 204,00	816,00
4 e oltre	da 0 a 25.000	1.230,00	45 % 553,50	676,50
4 e oltre	da 25.000 a 30.000	1.230,00	30 % 369,00	861,00
4 e oltre	da 30.000 a 35.000	1.230,00	20 % 246,00	984,00

In altre parole, i buoni vengono emessi per un importo pari od inferiore al valore massimo di cui alla colonna (3) della tabella corrispondente alla combinazione di numero componenti e reddito lordo del nucleo familiare (1 e 2), ma il richiedente, all'atto della presentazione della domanda presso la banca, li pagherà (6) con lo sconto dovuto al contributo statale (4 e 5). Le domande per valori superiori a quello massimo (3) saranno accettate solo per questo valore. I parametri per l'emissione dei buoni vacanze agevolati (o "assistiti") verranno stabiliti dal Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio entro il 30 Novembre di ogni anno.

Per "**reddito lordo del nucleo familiare**" si intende la somma dei redditi lordi complessivi IRPEF dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata da tutti i componenti del nucleo familiare (quelli indicati alla riga RN1 del modello UNICO), o dei redditi risultanti dai CUD in caso di mancata dichiarazione IRPEF. Per esempio, il reddito da considerare per i buoni vacanza che vengono emessi a partire dal 20 Gennaio 2010 è quello del 2008, dichiarato nel 2009. Per "**nucleo**

familiare" si intendono i soggetti componenti la famiglia anagrafica (risultanti dal certificato di stato di famiglia), salvo quanto stabilito dall'art. 1° del DPCM 4 aprile 2001, n. 242.

Il modulo di prenotazione dei buoni vacanze deve essere compilato *on line* presso il sito *web* citato, stampato in duplice copia, firmato e presentato entro 10 giorni ad uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo dove avverrà il pagamento della differenza a carico del richiedente qualora i fondi disponibili consentano di accogliere subito la domanda.

I buoni assegnati verranno spediti per raccomandata al richiedente, mentre le prenotazioni non accolte per l'esaurimento dei fondi (il criterio di assegnazione è quello della priorità cronologica nella presentazione delle domande) saranno inserite in una **lista di attesa** e ripescate quando il Fondo di Rotazione per il Risparmio Turistico che finanzia il sistema dei buoni vacanze agevolati sarà rifinanziato. In quel momento verrà inviato un avviso per *e-mail* o SMS al richiedente che dovrà recarsi in banca entro 10 giorni per confermare la prenotazione e pagare la differenza a suo carico dei buoni vacanza emessi. Il contributo può essere richiesto una sola volta all'anno per uno stesso nucleo familiare.

L'operatore turistico (impresa od organizzazione non profit) aderente al sistema che avrà ricevuto i buoni vacanza in pagamento delle sue prestazioni dovrà annullarli, apponendo il timbro e la firma sul retro di ogni buono e presentarli per il **rimborso** entro 60 giorni dalla data di scadenza di questo (indicata sul retro) ad uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo che lo effettuerà entro 45 – 60 giorni sul conto corrente indicato dall'operatore previa detrazione del 4% (+ IVA) del suo valore a titolo di **contributo** al funzionamento del sistema Buoni Vacanze Italia.

Questa è un'altra differenza rispetto ai *voucher* turistici che, invece, vanno presentati dai fornitori dei servizi per il pagamento all'agenzia di viaggi che li ha emessi od al tour operator che ha organizzato il viaggio acquistato dal cliente.

Ricordiamo che gli operatori aderenti al sistema si impegnano a praticare al cliente che presenta in pagamento i buoni vacanze uno **sconto** sui prezzi normalmente praticati nel periodo in cui i buoni sono utilizzabili, che va specificato al momento dell'adesione *on line* ad esso, pena il mancato ingresso nel sistema o l'espulsione da esso, qualora venga accertato dal soggetto gestore dello stesso sistema che lo sconto promesso non viene applicato.

Oltre allo Stato, qualsiasi ente pubblico, impresa privata, organizzazione non profit potrà creare un suo sistema di buoni vacanza, agevolato o meno, per i suoi cittadini, dipendenti, associati, ecc. e farlo gestire dalla Associazione Buoni Vacanze Italia (di cui, nel sistema nazionale Buoni Vacanze Italia, è partner pure l'ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), così come le confederazioni sindacali potranno utilizzare il sistema BVI per gestire il risparmio turistico dei lavoratori definito dalla contrattazione collettiva, che è esonerato da oneri fiscali e contributivi e che è quello che ha fatto sviluppare il sistema dei buoni vacanze negli altri paesi europei (per esempio, in Francia ed in Svizzera). Ovviamente, nulla vieta che queste organizzazioni adottino una soluzione diversa per la gestione dei loro buoni vacanze.

Gianfranco Visconti

Consulente di direzione aziendale